TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 179 – 15 LUGLIO 2021

Riunione del 14/07/2021

91.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- **Sig.ra F. P. M.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- *Sig.ra F. P. M. per la mancata presentazione alle varie convocazioni del Sodalizio di appartenenza, con l'obbligo di presentarsi con idonea certificazione medico sportiva scaduta, così determinando le violazioni dei seguenti: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 e 22 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alle lettere b), e j).*

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza del 14 luglio 2021, in modalità videoconferenza.

In detta udienza, il procuratore federale collegato, Avv. Massimo Caravetta illustrava l'atto di deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'incolpata e per la conseguente applicazione di idonea sanzione disciplinare nei confronti della stessa. Compariva altresì per l'incolpata l'Avv. Francesco Termini il quale si riportava alle memorie in atti ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute.

All'esito della discussione e della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 16 marzo 2021 con il quale il sodalizio Polisportiva A.D. Frascolla di Taranto segnalava alla Procura Federale il comportamento antiregolamentare della propria atleta F. P. M., rea di non aver risposto alla convocazione del sodalizio per la ripresa dell'attività agonistica (stagione 2020-21), né all'invito a sottoporsi alla visita medico sportiva necessaria ai fini dell'idoneità all'esercizio della pallavolo.

Unitamente alle convocazioni dell'atleta, il sodalizio allegava al proprio esposto una lettera datata 11.02.2021, a firma della madre dell'atleta nella quale – in ragione del presunto deterioramento del rapporto in essere tra il sodalizio e l'atleta (all'epoca di tale lettera ancora minorenne), si evidenziava l'opportunità di addivenire allo scioglimento del vincolo e/o al trasferimento dell'atleta ad altra società.

Nel proprio esposto, il sodalizio contestava quanto asserito dalla madre dell'atleta, riconducendo le dichiarazioni della stessa al malcelato tentativo di "*costruirsi fittizie prove per un futuro procedimento di svincolo*".

Acquisita la documentazione offerta dal sodalizio esponente e ritenendo la stessa sufficiente a comprovare i fatti dedotti, la Procura comunicava all'atleta la conclusione delle indagini, nonché l'intenzione di procedere al suo deferimento.

Nel termine assegnato, perveniva alla Procura una memoria difensiva a firma del legale nominato Avv. Francesco Termini con la quale, nel confermare implicitamente di non aver raccolto né la convocazione per la ripresa degli allenamenti, né l'invito a sottoporsi alla visita medico-sportiva, venivano evidenziate a sostegno e giustificazione di detta condotta alcune problematiche, in parte legate ad una situazione di conflittualità esistente, a detta dell'atleta, tra la stessa ed i vertici dirigenziali e tecnici della squadra ed in parte, invece, dovute a motivi di salute ben noti al sodalizio, ma non adeguatamente considerati.

L'Avv. Termini peraltro, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva l'irritualità ed invalidità delle convocazioni, in quanto avvenute "*a mezzo telefonia*" e non provenienti "*dal presidente del sodalizio*".

Quanto eccepito, in rito e nel merito, dalla difesa dell'incolpata non modificava il convincimento della Procura che pertanto formalizzava il deferimento dell'atleta dinanzi a questo Tribunale.

Nelle more dell'udienza, perveniva una ulteriore memoria, a firma del legale Avv. Termini, che sostanzialmente reiterava le medesime eccezioni contenute nella precedente difesa; allegata a tale memoria, veniva altresì depositata una lettera a firma della madre dell'atleta nella quale si ribadivano le medesime argomentazioni di merito, circa lo stato di salute dell'incolpata e la sostanziale e generale inattività agonistica legata alla pandemia ed al lockdown.

* * * * * * * * * *

Ritiene il Tribunale, preliminarmente al merito della vicenda, che l'eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpata, relativamente alla presunta irritualità e conseguente invalidità delle convocazioni, non abbia pregio e debba essere pertanto respinta. Nessuna norma federale – e peraltro nessun senso avrebbe il contrario – impone che la convocazione di un atleta per la ripresa degli allenamenti, così come l'invito a sottoporsi a visita medico sportiva di idoneità, vengano sottoscritti necessariamente dal Presidente del sodalizio ed avvengano con modalità tassative ed inderogabili. Ciò che rileva invece è che dette comunicazioni siano potenzialmente e concretamente idonee a raggiungere lo scopo che perseguono e che pertanto possano pervenire e pervengano, come avvenuto nel caso di specie, al destinatario.

Venendo al merito del capo di incolpazione, risulta per tabulas che l'atleta abbia ricevuto le comunicazioni di cui all'esposto e che non abbia adempiuto agli inviti finalizzati alla ripresa dell'attività ed all'acquisizione dell'idoneità medico sportiva. Le argomentazioni offerte a sostegno e giustificazione di tale inottemperanza, se pur meritevoli della dovuta attenzione, non possono assurgere a scriminante, né attenuare la responsabilità disciplinare ascritta all'incolpata.

Va infatti evidenziato che nella lettera dell'11.02.21, con la quale la madre dell'atleta – a distanza di quasi 5 mesi dalla prima convocazione ed a seguito di un nuovo invito da parte del sodalizio – giustificava il mancato riscontro da parte della figlia, non si faceva alcun riferimento ai problemi di salute successivamente documentati, limitandosi a denunciare "*la conflittualità esasperata che si è venuta a creare con il Presidente e con l'allenatore del medesimo sodalizio*".

L'esistenza di un rapporto di conflittualità, così come il disinteresse del sodalizio per la salute dei suoi atleti e/o per la loro crescita tecnica, sono tutte circostanze che possono sostenere e motivare iniziative finalizzate allo scioglimento del vincolo, ma di certo non legittimano l'atleta a rendersi inadempiente agli obblighi scaturenti dal vincolo; meno che mai a quelli sanciti anche e soprattutto a tutela della sua salute.

I fatti contestati dalla Procura pertanto sussistono, in quanto documentati e confermati dalle deduzioni svolte dall'incolpata, la cui condotta ritiene il Tribunale debba essere sanzionata come indicata in dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta F. P. M., la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Roma, 14 luglio 2021

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 luglio 2021